

NEWSLETTER N. 20 - EPIDEMIA COVID-19

FISCALE – INCENTIVI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE NEL “DECRETO RILANCIO”

Gentile Cliente,

l'art. 26 del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) prevede le seguenti misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:

- un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19 (co. 4 - 7), esaminato nel § 2;
- un credito d'imposta commisurato alle perdite delle suddette società, che spetta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 (co. 8 - 9), esaminato nel § 3;
- istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società (co. 12 ss.), esaminato nel § 4

Obiettivo è, in sostanza, quello di permettere che, a fronte di un aumento di capitale, sussistano contemporaneamente benefici sia in capo al soggetto che conferisce i fondi, sia in capo alla società che li riceve.

L'efficacia di tali misure è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (art. 26 co. 3) mentre vengono demandate ad apposito Decreto Ministeriale (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”) le modalità applicative della normativa in esame, anche al fine di rispettare il limite di spesa¹ che prevede infatti un'autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di euro, a valere sull'anno 2021, per la fruizione dei crediti d'imposta.

Il Decreto Rilancio (art. 38 c.7, 8 e 9), inoltre, prevede un incremento della detrazione Irpef per investimenti in Start Up e PMI Innovative, esaminato nel § 5.

Infine (art. 27) il Decreto Rilancio prevede anche l'istituzione di un patrimonio destinato, finalizzato al sostegno delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, alimentato da beni e rapporti giuridici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il patrimonio effettuerà investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Le previsioni dell'art. 27 esulano dall'esame del presente documento.

¹ Cfr. comma 10 art. 26.

Sommario

1. CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% PER GLI AUMENTI DI CAPITALE	3
1.1. SOGGETTO BENEFICIARIO	3
1.2. ENTITÀ MASSIMA DEL BENEFICIO	3
1.3. CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA	4
1.4. CAUSE DI DECADENZA	4
2. CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ	4
2.1. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA.....	5
2.2. SOGGETTO BENEFICIARIO ED ESCLUSIONI	5
2.3. CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA	6
2.4. CAUSE DI DECADENZA	6
3. LIMITE MASSIMO ALLE AGEVOLAZIONI	7
4. “FONDO PATRIMONIO PMI”	7
4.1. SOGGETTI BENEFICIARI	7
4.2. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI	7
4.3. IMPEGNI DELLE SOCIETÀ.....	8
4.4. INTERESSI.....	8
4.5. MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI	8
5. INCREMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE... 8	8
5.1. NUOVA MISURA DELLA DETRAZIONE IRPEF	8
5.2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO	9
5.3. REQUISITI.....	9
5.4. DECADENZA	9
5.5. DISPOSIZIONI ATTUATIVE	9

1. CREDITO D'IMPOSTA DEL 20% PER GLI AUMENTI DI CAPITALE

Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale delle società di cui oltre, spetta un credito d'imposta del 20%² a favore dei soggetti conferenti.

I benefici riguardano le società di capitali (in particolare S.p.a., S.r.l.), regolarmente costituite e aventi la sede legale e amministrativa in Italia, le quali:

- presentino per il 2019 un ammontare di ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni (art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) compreso tra 5 milioni di euro (10 milioni, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI") e 50 milioni di euro³;
- abbiano subito, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 e a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- deliberino ed eseguano, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento interamente versato⁴.

1.1. SOGGETTO BENEFICIARIO

Il beneficio compete al soggetto che effettua il conferimento. Per espressa disposizione di legge non sono, però, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo: di conseguenza i conferimenti agevolati possono essere effettuati in particolare da:

- Persone fisiche, anche soci di maggioranza;
- Società non socie o socie di minoranza.

Non possono essere agevolati gli aumenti di capitale effettuati a favore delle società di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, nonché società di partecipazione finanziaria e non finanziaria 5) e dalle che esercitano attività assicurativa.

Il beneficiario deve acquisire dalla società conferitaria una certificazione che attesti che la stessa non ha superato il limite complessivo agevolabile, salvo eccezioni fissato in 800.000 euro (si veda il successivo § 5), ovvero, se superato, l'importo del credito spettante.

1.2. ENTITÀ MASSIMA DEL BENEFICIO

² I benefici spettano anche:

- per l'aumento del capitale/fondo di dotazione di stabili organizzazioni italiane di società con sede nell'Unione europea o negli Stati appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;
- per gli investimenti che avvengono attraverso quote o azioni di OICR residenti in Italia, nell'Unione Europea o in Stati appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale delle imprese così come sopra definite.

³ Se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al dato dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

⁴ L'aumento di capitale non deve essere non inferiore a 250.000,00 euro, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI")

L'investimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta è pari a 2 milioni di euro (il credito d'imposta massimo ammonta, quindi, a 400.000,00 euro)⁵. Posto, ad esempio, un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro, ai soggetti che effettuano il conferimento compete un credito d'imposta di 300.000,00 euro.

In virtù del riferimento ai "conferimenti in denaro (...) in esecuzione dell'aumento del capitale sociale", sono agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo. Sono invece esclusi gli apporti in natura.

1.3. CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nella dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento⁶ e in quelle successive, sino ad esaurimento, nonché,
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione e quindi con modello F24

Non si applica il limite annuo, portato a 1 milione di euro proprio dal Decreto Rilancio (cfr. nostra Newsletter n. 19 del 27.5.2020) di compensazione dei crediti d'imposta, né il limite di 250.000 euro per i crediti di natura agevolativa.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR).

1.4. CAUSE DI DECADENZA

Le seguenti fattispecie comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare detratto (rectius il credito d'imposta utilizzato), unitamente agli interessi legali (non sono invece previste sanzioni):

- La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell'1.1.2024 da parte della società conferitaria (Il riferimento alle "riserve" pare indicare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti, invece, una causa di decadenza);⁷
- Trasferimento della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento prima dell'1.1.2024.

2. CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ

Alle società compete, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta:

- pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse;
- fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale.

⁵ Il co. 5 prevede che: "L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000." Non è quindi chiaro se il limite vale per il conferente o la società beneficiaria: vale però la regola di cui al co. 20 secondo cui: "L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro".

⁶ Dichiarazione REDDITI 2021, riferita al 2020

⁷ Dal momento che il soggetto conferente potrà essere un socio di minoranza, andrà concordato che la distribuzione di dividendi potrà avvenire solo con il suo consenso;

La Relazione illustrativa al Decreto Rilancio chiarisce che le perdite a cui fa riferimento la norma sono quelle (civilistiche) riferite all'esercizio 2020. Non dovrebbero, quindi, essere computate le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Operano poi i limiti di aiuto complessivo che verranno riepilogati nel successivo § 5.

2.1. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il meccanismo di funzionamento può essere illustrato con la seguente situazione semplificata relativa ad una società con un patrimonio netto di 2,5 milioni di euro (2 milioni di capitale sociale e 500.000,00 di riserve). La società prevede di chiudere il 2020 con una perdita di 1 milione di euro, in previsione della quale viene deliberato ed eseguito un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro.

Il procedimento di calcolo del credito dovrebbe, quindi, essere il seguente:

Parametro	Importo
Perdita dell'esercizio 2020	1.000.000
10% del patrimonio netto (al lordo della perdita del 2020)	$4.000.000 \times 10\% = 400.000$
Perdite eccedenti	600.000
Credito d'imposta	$600.000 \times 50\% = 300.000$
Aumento di capitale	1.500.000
30% dell'aumento di capitale	450.000

Il credito è computato quale 50% delle perdite eccedenti l'importo corrispondente al 10% del patrimonio netto, ed è quindi pari a 300.000,00 euro.

Come evidenziato dalla tabella, a questi fini il patrimonio netto non deve essere assunto nel suo dato contabile al 31.12.2020 (3 milioni di euro), ma nel dato al lordo della perdita del 2020 (4 milioni di euro). Va però verificato che il credito "potenziale" trovi capienza nel 30% dell'aumento di capitale: questa condizione è soddisfatta, in quanto questo importo ammonta a 450.000,00 euro (il credito spetta, quindi, in misura piena)⁸.

2.2. SOGGETTO BENEFICIARIO ED ESCLUSIONI

Il beneficio compete alla società che ricevono i conferimenti descritti nel precedente § 1 che presentano i seguenti ulteriori requisiti

- Non abbiano lo status di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia
- Regolarità contributiva e fiscale
- Regolarità nei confronti delle normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente
- Non essere tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o depositato su un conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- Non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del DLgs. 159/2011 (antimafia)

⁸ A fronte dell'aumento di capitale di 1,5 milioni di euro vi sarebbero, quindi, un credito d'imposta di 300.000,00 euro in capo al soggetto che effettua il conferimento e un credito d'imposta di 300.000,00 euro in capo alla società beneficiaria.

- Amministratori, soci o titolare effettivo non devono avere riportato una condanna definitiva negli ultimi 5 anni per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art. 12 co. 2 del DLgs. 74/2000)
- Numero di occupati inferiore a 250 (solo per l'agevolazione Fondo Patrimonio PMI).

Esclusioni

Con riferimento al credito di imposta sulle perdite, questo non compete nel caso in cui le Società beneficiarie:

- rientrino nella definizione di intermediari finanziari, nonché società di partecipazione finanziaria e non finanziaria⁹
- esercitino attività assicurativa.

Inoltre, le Società beneficiarie devono:

- Non avere lo status di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia
- Possedere la regolarità contributiva e fiscale
- Possedere la regolarità nei confronti delle normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente
- Non essere tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o depositato su un conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- Non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del DLgs. 159/2011 (antimafia)
- Avere Amministratori, soci o titolare effettivo che non devono avere riportato una condanna definitiva negli ultimi 5 anni per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art. 12 co. 2 del DLgs. 74/2000)

2.3. CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'aumento di capitale (senza il limite annuo di compensazione, portato a 1 milione di euro, né il limite di 250.000,00 euro per i crediti di natura agevolativa).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR).

2.4. CAUSE DI DECADENZA

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell'1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire il credito d'imposta, unitamente agli interessi legali (anche in questo caso non sono previste sanzioni).

Come per il credito che spetta ai soci che effettuano il conferimento, il riferimento alle "riserve" pare indicare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti una causa di decadenza.

⁹ Cfr. art. 162-bis del TUIR: dovrà essere oggetto di appositi chiarimenti la situazione delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. "holding industriali), le quali rientrano tra le società disciplinate dall'art. 162-bis del TUIR e, quindi, a rigore sono escluse dal beneficio. Il dubbio deriva dal fatto che, secondo la Relazione al decreto legge, risulterebbero escluse le società "che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo", con un'accezione di "settore finanziario" che pare richiamare gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (art. 162-bis co. 1 lett. a) e b), e non invece le società di partecipazione non finanziaria (art. 162-bis co. 1 lett. c).

La questione, peraltro, dovrebbe riguardare le sole holding miste, posto che la norma richiede la produzione di ricavi di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR per oltre 5 milioni di euro, dei quali ordinariamente le holding pure sono prive.

3. LIMITE MASSIMO ALLE AGEVOLAZIONI

I benefici descritti ai precedenti § 2 e 3 sono cumulabili tra di loro e con altre misure di aiuto di cui la società ha beneficiato ai sensi del § 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato adottato in sede comunitaria il 19.3.2020.

L'importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere:

- in via generale, l'importo di 800.000 euro;
- l'importo di 120.000,00 euro, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- l'importo di 100.000,00 euro, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La società è tenuta ad acquisire dai soggetti che effettuano il conferimento l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito.

Vale inoltre quanto esposto in premessa e cioè che l'efficacia delle misure è:

- subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (art. 26 co. 3);
- prevista entro il limite di spesa che prevede un'autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di euro, a valere sull'anno 2021, per la fruizione dei crediti d'imposta.

Viene, infatti, previsto che con apposito DM (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge) siano stabilite le modalità applicative della normativa in esame, anche al fine di rispettare.

4. "FONDO PATRIMONIO PMI"

Il "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione è affidata ad Invitalia, ha la funzione di sottoscrivere, entro il 31.12.2020 e nei limiti delle risorse assegnate, obbligazioni e titoli di debito (di nuova emissione) emessi dalle società descritte nel precedente § 1.

L'importo massimo da sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo dell'aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni.

Riprendendo gli esempi di cui sopra, se la società effettua un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro, l'importo massimo del prestito ammonterebbe a 4,5 milioni di euro. Se, però, i ricavi della società ammontano a 20 milioni di euro, il tetto massimo sarebbe di 2,5 milioni di euro (il 12,5% di 20).

4.1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al Fondo Patrimonio PMI le società che presentano, oltre ai requisiti previsti per l'accesso al credito d'imposta descritto nei paragrafi precedenti, le seguenti caratteristiche:

- impiegano meno di 250 persone;
- presentano un ammontare di ricavi per il 2019 ricompreso tra i 10 e i 50 milioni di euro;
- abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento interamente sottoscritto non inferiore a 250.000 euro.

4.2. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI

I titoli sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, con la facoltà di rimborso anticipato dopo tre anni. Particolari regole sono previste in caso di informazione antimafia interdittiva o procedure concorsuali.

4.3. IMPEGNI DELLE SOCIETÀ

La società emittente deve assumere i seguenti impegni (art. 26 co. 15):

- non deliberare o effettuare, sino all'integrale rimborso del prestito, distribuzioni di riserve o acquisti di azioni proprie e non procedere alla restituzione di finanziamenti ai soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante destinati a stabilimenti produttivi in Italia;
- fornire al gestore un rendiconto periodico.

4.4. INTERESSI

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data di rimborso (art. 26 co. 16).

Le relative modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto interministeriale.

4.5. MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI

La società deve presentare al gestore del Fondo un'apposita istanza.

Le relative modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto interministeriale.

5. INCREMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE

Il Decreto Rilancio¹⁰ ha previsto l'incremento della misura della detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative e PMI innovative, nel rispetto del regime de minimis.¹¹

Non risulta invece alcuna modifica con riferimento alla deduzione IRES, che resterebbe quindi invariata (e pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000,00 euro).

5.1. NUOVA MISURA DELLA DETRAZIONE IRPEF

Viene introdotto nel D.L. 179/2012, il nuovo art. 29-bis del, in base al quale, *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (quindi dal 19.5.2020), *“in alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del medesimo DL 179, è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 50% (in luogo dell'ordinario 30%) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento*

¹⁰ Cfr. art. 38 co. 7, 8 e 9

¹¹ Il regime “de minimis” prevede che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (salvo quanto previsto per specifici settori).

massimo di 100.000 euro". È da ritenere che gli investimenti eccedenti Euro 100.000 beneficino ancora dell'agevolazione al 30% (si veda Relazione Illustrativa).

Analoga disposizione viene prevista per le PMI innovative, introducendo il co. 9-ter all'art. 4 del DL 3/2015.

5.2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

L'investimento può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative.

5.3. REQUISITI

Tale detrazione si applica alle sole start up innovative o PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa ai sensi del regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis.

5.4. DECADENZA

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5.5. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di tale articolo, saranno individuate le modalità di attuazione di tali agevolazioni.

*

Tutto quanto sopra, lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento e/o chiarimento

AGFM